## REGOLAMENTO (CEE) N. 3003/92 DELLA COMMISSIONE

### del 16 ottobre 1992

# che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, secondo comma, quarta frase,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo (3),

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per il malto è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2517/92 (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 2846/ 92 (<sup>5</sup>);

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per il malto, attualmente in vigore,

#### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di malto, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, è modificato conformemente all'allegato.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 ottobre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1992.

Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione

GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(\*)</sup> GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1. (\*) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78. (\*) GU n. L 250 del 29. 8. 1992, pag. 27. (\*) GU n. L 285 del 30. 9. 1992, pag. 51.

**ALLEGATO** 

al regolamento della Commissione, del 16 ottobre 1992, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

Codice prodotto	Corrente 10	1° term.	2° term.	3° term.	4° term. 2	5° term.	
 1107 10 11 000	0	0	0	0	0	0	
1107 10 19 000	0	0	0	0	0	0	
1107 10 91 000	0	0	0	0	0	0	
1107 10 99 000	0	0	0	0	0	0	
1107 20 00 000	0	0	0	0	0	0	

					(ECU/t)
6° term.	7° term.	8° term.	9° term. 7	10° term. 8	11° term.
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	. 0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
	0 0 0 0 0	4 5 0 0 0 0 0 0 0 0	4 5 6   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0	4 5 6 7   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0	4 5 6 7 8   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0   0 0 0 0 0